

Procedimento di fusione/scissione

Fusione

Procedimento di fusione si articola in una fase preliminare nel quale l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio la situazione patrimoniale delle società stesse riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa. La sua funzione è fornire i soci un'informativa aggiornata sulla situazione dell'azienda. Successivamente si arriva poi alla redazione del progetto di fusione che rappresenta il nucleo centrale del procedimento di fusione in questo documento sono riassunti tutti gli elementi essenziali dell'operazione e la fusione è infatti deliberata tramite l'approvazione del progetto stesso. La redazione del progetto è di esclusiva competenza degli organi amministrativi delle società interessate i quali provvederanno congiuntamente infatti il progetto di fusione è unico. Essi poi dovranno sottoporre il progetto di fusione alle rispettive assemblee per la definitiva approvazione. Il progetto di fusione ha una funzione di informazione anche esterna a favore dei terzi e dei soci e per questo esso deve essere depositato presso il registro delle imprese almeno 30 giorni prima della data fissata per la decisione in ordine alla fusione. Il progetto di fusione deve comprendere tutti gli elementi scritti all'articolo 2501 ter del codice civile. Altro documento da redigere ai fini del procedimento di fusione è la relazione dell'organo amministrativo dove e gli amministratori hanno l'obbligo di predisporre una relazione che illustri e giustifichi sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione e il rapporto di cambio delle azioni o delle quote e i criteri seguiti per la sua determinazioni ed eventuali difficoltà incontrate nella valutazione della società. I gli destinatari di questo documento sono i soci in particolare quelli di minoranza i quali dovranno esprimere consapevolmente il proprio voto in assemblea. Esso non è obbligatorio se vi è il consenso unanime di tutti i soci di non redigerlo. Inoltre deve essere redatta da uno o più esperti per ciascuna società una relazione

sulla congruità del rapporto di cambio predisposto dagli amministratori gli esperti sono scelti tra i revisori contabili o le società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia e nel caso in cui la società incorporante o risultante dalla fusione sia un S.p.A. oppure una S a p.a. l'esperto viene designato dal tribunale mentre in caso contrario l'incarico è conferito direttamente dall'organo amministrativo. Anche in questo caso con consenso unanime dei soci la redazione degli esperti non è necessaria a meno che all'operazione partecipino società con capitale rappresentato da azioni. La relazione deve indicare il metodo o i miei metodi seguiti dagli amministratori per la determinazione del rapporto di cambio un parere sull'adeguatezza del metodo eventuali difficoltà di valutazione incontrate. Anche questo documento indirizzato ai soci in particolare a quelli di minoranza ma il parere degli esperti ha solo una funzione informativa non è quindi vincolante né per gli amministratori né per i soci.

Una volta redatti tutti questi documenti si può procedere secondo l'articolo 2501 sexy Ass al deposito degli atti presso la sede sociale dove devono rimanere nei 30 giorni che precedono la decisione in ordine di data alla fusione il termine di 30 giorni è rinunciabile con il consenso unanime dei soci e quindi ci sarà un'abbreviazione dei tempi. La decisione in ordine alla fusione prestata è presa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto si decide con le medesime maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto tranne per le società di persone a cui è richiesta la maggioranza dei soci favorevole. La deliberazione di fusione deve essere poi depositata per l'iscrizione presso registro delle imprese assieme ai documenti indicati.

L'atto di fusione costituisce il documento finale il procedimento di fusione ed esso può essere stipulato solo dopo il decorso di 60 giorni dall'iscrizione della delibera di fusione nel registro delle imprese senza che vi siano state opposizione da parte dei creditori. Il termine può essere premiato e 30 giorni se l'operazione non partecipano società quotate. Può essere approvato anche nel caso di tacitazione dei creditori. L'atto di fusione deve in ogni caso essere stipulato in forma

pubblica e deve essere depositato per l'iscrizione a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, mentre i 30 giorni dalla stipulazione, nel registro delle imprese dei luoghi dove è posata la sede delle società fuse o incorporate e di quella risultante incorporante.

Una volta iscritto l'atto di fusione nel registro delle imprese la fusione effetto prima di tale data la fusione non affetto verso alcuno mentre eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata. questo perché sarebbe difficile dopo l'avvenuta unificazione dei patrimoni e la gestione in comune di un'attività di impresa il ripristino della medesima situazione anteriore. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

SCISSIONE

Il procedimento di scissione è praticamente identico a quello di fusione tranne per pochi elementi. Anche in questo caso infatti il documento centrale è il progetto di scissione che alla stessa funzione del progetto di fusione. In questo documento sono infatti riassunti tutti gli elementi essenziali dell'operazione tanto che anche la scissione è deliberata tramite l'approvazione del progetto stesso. l'unica differenza rispetto al progetto di fusione riguarda ciò che il documento deve contenere. Infatti oltre gli elementi che il progetto di scissione deve contenere secondo l'articolo 2501 Tear si aggiunge L'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in denaro. Occorrerà pertanto predisporre per ogni società beneficiaria distinti inventari contenenti elementi patrimoniali attivi e passivi che andranno a costituire l'apporto della società scissa. È consigliabile indicare nel progetto stesso oltre agli elementi patrimoniali da attribuire alle società beneficiarie riferiti alla data della situazione patrimoniale di cessione anche i criteri da the individuazione per gli elementi di incerta destinazione. Nel caso in cui la destinazione di un elemento attivo non sia desumibile dal progetto di scissione in caso di scissione parziale esso rimane in capo alla società scissa. se invece la scissione

è totale l'elemento attivo e ripartito fra la società beneficiarie in proporzione alla quota di patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio. evidente come tale disposizione possa creare alcuni problemi operativi nel caso di beni non divisibili per i quali si verrebbe a costituire una comproprietà fra le diverse società beneficiarie. Nel caso invece in cui l'elemento di incerta destinazione sia passivo, per esso rispondono in solido in caso di scissione parziale le beneficiarie e la scissa. Evidente l'intenzione del legislatore di tutelare nel modo più ampio i creditori della società scissa poiché questi potranno rivolgersi per ottenere il pagamento del proprio credito ad una qualsiasi delle società risultanti dall'operazione senza neppure l'obbligo in caso di scissione parziale di preventiva escussione della scissa. Diversamente dalla fusione e infine stabilito che qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.